



22 MAG. 2017

12806/17

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25111/2015

- Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Cron. 12806
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - Ud. 18/01/2017
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25111-2015 proposto da:

CLSTV S.R.L. P.I. 11970841000, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMETO 12, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSALBA CHIARADIA, giusta delega in atti;

2017

- **ricorrente** -

125

contro

DEL VICARIO VINCENZO C.F. DLVVCN68E31I158E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441,


presso lo studio degli avvocati MARIA SOFIA TONOLO e
PAOLO MARINI, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3303/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2015 r.g.n.
5902/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.





Fatti di causa

1. Con sentenza del 14.4.2015 la Corte di appello rigettava il reclamo proposto dalla CLSTV srl nei confronti del sig. Del Vicario Vincenzo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11.7.2013; la Corte rilevava che Del Vicario Vincenzo, premesso di essere dipendente della Centro Logistica di sicurezza e trasporto C.L.S. T. V. srl, aveva impugnato nei confronti della prima società e della CLSTV srl cui sarebbe stato trasferito il ramo d'azienda della vigilanza armata, previa contestazione del detto trasferimento, il licenziamento disciplinare intimato il 4.5.2012 dalla prima società. Il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità del recesso intimato il 4.5.2012 e condannato Centro Logistica di sicurezza e trasporto C.L.S. T. V. srl alla reintegrazione del lavoratore; nei confronti della CLSTV srl aveva rigettato la domanda di reintegrazione posto che la cessione del ramo d'azienda era intervenuta dopo il licenziamento. Posto che l'appello era stato proposto dalla CLSTV srl, la Corte territoriale sottolineava come l'ordinanza emessa dal Tribunale non era stata di accoglimento nei confronti della detta società che non aveva neppure chiarito l'allegazione per cui in fase esecutiva sarebbe stata coinvolta. L'opposizione peraltro sarebbe stata proposta solo dall'altra società e quindi la società reclamante risultava priva di legittimazione all'impugnazione non avendo provato di avere fatto opposizione all'originario provvedimento emesso in sede sommaria.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la CLSTV s.r.l. con due motivi; resiste controparte con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 1 e 3 cod. civ. proc. "con riferimento al principio di divieto della ultrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato". L'appello doveva essere dichiarato inammissibile e



non rigettato nel merito visto che si era accertato che la società non era legittimata a proporre appello.

2. Con il secondo motivo si allega la "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 1 e 5 cod. civ. proc. dell'assoluta carenza di pronuncia e di diniego di giustizia. Vizio di ultrapetizione". La Corte avrebbe dovuto o dichiarare l'inammissibilità dell'appello con riferimento al soggetto che l'aveva proposto oppure esaminare, interpretando l'atto di impugnazione, criticamente la decisione di primo grado, il che non era avvenuto nonostante il rigetto nel merito.

3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro correlati ed appaiono inammissibili posto che parte ricorrente non deduce e comprova un interesse ex art. 100 cod. civ. proc. ad una riforma della sentenza impugnata nella quale, comunque, si è accertato che la domanda era stata accolta solo nei confronti di altro soggetto giuridico, circostanza che peraltro è la premessa dei motivi sviluppati in questa sede.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidati come al dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, ^{Euro 4000 per compensi} oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma il 18.1.2017

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 22 MAG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA